



**IL DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2008**

**Contribuzione previdenziale per i medici in formazione specialistica**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, riunito nella seduta del 5 Dicembre 2008;

PREMESSO che il D.Lgs n.368/99, reso applicativo con parziali modifiche del testo originario dalla Legge Finanziaria 2006 (Legge 266/2005), ha introdotto il riconoscimento dei diritti previdenziali dei medici in formazione, da quel momento titolari di un contratto di formazione;

CONSTATATO che, con il nuovo contratto di formazione, il contributo pensionistico sugli emolumenti che percepiscono i medici in formazione specialistica, per espressa disposizione di legge, deve essere versato alla gestione separata INPS;

PRESO ATTO che, con la legge finanziaria 2007, sono state stabilite nuove aliquote contributive per i lavoratori subordinati iscritti alla gestione separata, prevedendo che dalle precedenti tre aliquote si passasse a due;

RILEVATO che tali nuove aliquote sono state ancora modificate con l'entrata in vigore dei due ulteriori provvedimenti normativi sottoriportati:

1. Decreto ministeriale 12 luglio 2007, che ha maggiorato l'aliquota destinata al finanziamento delle prestazioni temporanee di maternità e malattia;
2. Legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008), recante *"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"*;

CONSIDERATO che, per il 2008, le aliquote applicabili agli iscritti alla Gestione Separata sono le seguenti:

1. la prima, destinata a tutti coloro che non risultano assicurati a forme pensionistiche obbligatorie (oltre alla gestione separata INPS), è pari al 24,72% (24% per la pensione più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l'indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare);
2. la seconda, del 17%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione separata, siano essi lavoratori già pensionati oppure già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

VISTO il parere del 10 agosto 2008 del Ministero dei Lavoro, Salute e politiche sociali sull'aumento dell'aliquota previdenziale per i medici in formazione specialistica;

TENUTO CONTO che la recente circolare n.88 del 01.10.2008 emessa dall'INPS impone ai Medici Specializzandi il pagamento alla "Gestione Separata INPS" dell'aliquota previdenziale piena;



PRESO ATTO che la predetta circolare INPS n.88/2008 dispone il recupero delle differenze contributive degli specializzandi a partire dal 1 novembre 2006;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo obbliga i Medici all'iscrizione al Fondo di Previdenza Generale ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri);

TENUTO CONTO di quanto espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) relativamente alla censura sul presunto obbligo per i Medici in Formazione di versare all'INPS invece che all'ENPAM la propria contribuzione previdenziale;

VISTO che l'art. 45 della Legge 326/2003, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per coloro che sono già iscritti ad un'altra cassa previdenziale obbligatoria, come nel caso dei Medici Specializzandi;

RITENUTO che il parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, richiesto dall'INPS, riveste natura meramente interpretativa e, come tale, non può trovare un'applicazione che contrasta con la disposizione legislativa;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato in una recente sentenza (n.4524/2008 Sez. V) ha stabilito che le circolari amministrative ed, in particolare, quelle interpretative non possono determinare effetti nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione;

#### PER I MOTIVI SUESPOSTI ALL'UNANIMITÀ

DETERMINA, il proprio impegno per avviare tutte le iniziative opportune qualora non si addivenisse ad un definitivo chiarimento e nel caso in cui le Amministrazioni Universitarie dovessero procedere alla riscossione delle nuove aliquote e dei relativi arretrati;

DIFFIDA l'Università degli Studi di Messina a non disporre il recupero delle differenze contributive dei medici in formazione specialistica a partire dal 1 Novembre 2006 e quindi dalla conseguente applicazione dell'aliquota contributiva piena;

SOLLECITA il Presidente della FNOMCeO e dell'ENPAM a trovare idonee soluzioni al problema.